



DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	
PROG.	57503
DATA	09 / 10 / 2008
TIPO	I / 3 - Rettore

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà Universitarie
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Responsabili dei Centri Universitari
Al Presidente del Consiglio degli Studenti
Ai Dirigenti Universitari

e p.c. Alle OO.SS.


LORO SEDI

OGGETTO: Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica (cosiddetto "Codice etico").

Come è noto, nel corso delle ultime riunioni del Senato Accademico è stata presentata la bozza di "*Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica*" (cosiddetto "Codice etico"). Nell'ultima riunione che ha avuto luogo il 17 settembre scorso, il Senato Accademico ha disposto di richiedere a tutte le strutture universitarie ed agli altri soggetti interessati eventuali proposte integrative e/o correttive.

Si trasmette, pertanto, copia della bozza di "*Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica*" (cosiddetto Codice Etico) e della relativa relazione illustrativa affinché siano esaminati, invitando a far pervenire eventuali proposte entro un mese dalla data della presente nota.

IL RETTORE
(Prof. Francesco Tomasello)



Relazione illustrativa del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica (c.d. Codice etico)

1. Quattro le questioni che richiedono di essere affrontate e, nei limiti di spazio ora consentiti, chiarite, prima di passare alla sommaria descrizione dei contenuti salienti del documento che ora si presenta, questioni che possono ridursi agli interrogativi seguenti: 1) *cos'è un codice di comportamenti eticamente ispirati* (d'ora innanzi, per brevità, un “*codice etico*”)?; 2) *a che serve?*; e, ancora, 3) *cosa deve dire?* e, infine, 4) *come deve dirlo?*

Si tratta, di tutta evidenza, di questioni che unicamente per comodità di analisi possono essere tenute distinte ma che si rimandano l'una all'altra, investendo a conti fatti l'*essenza* e la *funzione* dell'atto cui si riferiscono.

La prima.

Non si tratta – non è inopportuno precisare – di un atto “normativo” in senso stretto e proprio, per quanto su cosa sia la “normatività” e quali siano gli atti che possano fregiarsi del titolo di possederla possa discettarsi, così come s'è discettato, a lungo. Diciamo, dunque, che non è un atto normativo nell'accezione tradizionale, tuttora largamente diffusa, del termine, nel senso di *produttivo di giuridici effetti* ma è pur sempre un atto “normativo” in senso largo, un atto di *soft law* insomma, accostabile per certi versi ai codici deontologici o ad altri documenti ancora, ormai diffusi in ambito interno come pure in ambito sovranazionale ed internazionale.

Da questo punto di vista, può, sì, dirsi che si tratta di un documento provvisto di una sua propria *forza prescrittiva*, un forza che nondimeno esprime in una dimensione diversa da quella in cui si svolgono i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti ma che ugualmente si rende apprezzabile. Per quanto, poi, come si dirà meglio più avanti, le sanzioni discendenti dall'adozione di comportamenti irrispettosi del Codice siano, conformemente alla natura di questo, diverse da quelle usuali, poste a corredo e sostegno degli atti (in senso stretto) normativi, esse pure hanno modo di esibire una loro propria efficacia, al piano in cui si rendono palesi i fatti o comportamenti riguardati dal Codice stesso. E non è inopportuno rammentare che le stesse norme giuridiche non sempre sono sorrette (o, diciamo pure, *adeguatamente* sorrette) sul piano sanzionatorio, senza che per ciò si smarrisca la loro natura ovvero che esse si trovino a dover abdicare alla funzione loro propria. Piuttosto, è vero l'inverso; e proprio al piano apicale dell'ordinamento, con riguardo cioè ai principi ed alle norme costituzionali, non di rado i meccanismi sanzionatori esibiscono gravi carenze, senza che per ciò solo venga meno il carattere *fondamentale* (nel senso appunto di *fondativo* dell'intero ordinamento) delle norme medesime.

C'è da chiedersi se vi sia davvero il bisogno di far luogo all'adozione di un Codice quale quello cui si riferiscono le brevi notazioni che si vanno ora facendo. In sede di elaborazione della bozza qui illustrata, molti hanno al riguardo avanzato serie e motivate perplessità, rilevandone la superfluità, ora perché inutilmente dichiarativo di principi persino ovvii, ora perché ripetitivo di canoni di comportamenti ospitati in altri atti (*stricto sensu* giuridici), col rischio – si aggiunge – che possano determinarsi sovrapposizioni o confusioni di concetti e competenze.

Rilievi seri, s'è detto, e tuttavia – a parere di chi scrive – non insuperabili.

Quanto al primo ordine di argomenti, spinto fino alle sue ultime e conseguenti applicazioni, dovrebbe dirsi, ad es., che inutile o, diciamo pure, *banale* è la stessa Costituzione della Repubblica, laddove fa propri taluni principi etici di carattere (se non pure *universale*, ché – come si sa – non tutti gli uomini ed i popoli in essi si riconoscono) *transepocale*, quali la libertà, l'eguaglianza, la democrazia.

Si sa, però, che le cose non stanno affatto così; si sa che v'è un bisogno assai forte, irresistibile, avvertito da una comunità politicamente organizzata, specie all'indomani di eventi traumatici, tragici, che hanno aperto ferite profonde, di carattere etico appunto, prima ancora che di altro genere, nel tessuto sociale ed ordinamentale, un bisogno – si diceva – che la comunità ha di

dare di se stessa l'immagine visiva, tangibile, della rigenerazione, dell'*idem sentire de re publica*, attorno a valori omnicondivisi ed a principi che degli stessi danno la rappresentazione grafica, positiva, più diretta, immediata e genuinamente espressiva.

Per questo verso, i principi fondamentali dell'ordinamento e la Costituzione tutta quanta, che li ospita e svolge in *regole* esse pure fondamentali o fondanti l'ordinamento stesso, hanno, ad un tempo, un *valore simbolico* ed uno *prescrittivo*: rappresentano ciò che è (ed anzi che *fa*, dinamicamente e diacronicamente, nel trapasso da una generazione all'altra), *in nuce*, l'identità della comunità statale e, alla luce ed al servizio di questa, stabiliscono le regole prime di organizzazione e funzionamento della stessa, sulle quali ogni altro canone di comportamento è chiamato a poggiare e dalle quali è dunque obbligato a tenersi.

A questo punto è pronta, facile la replica a quanti mostrano sfiducia circa la necessità o la opportunità di un Codice etico. Forse che anche quella universitaria non è una comunità? Che non ha, dunque, una sua propria identità, un patrimonio di valori cui costantemente, quotidianamente, si ispira e che traduce e svolge in regole chiare e ferme e comportamenti con queste coerenti?

Certo, l'autonomia, che pure va in sommo grado salvaguardata e promossa nella cornice dell'unità-indivisibilità dell'ordinamento, non può, innaturalmente, convertirsi in un pluralismo esasperato (e sconsiderato) di "etiche": tante, appunto, per quanti sono gli Atenei o, magari (e perché no?), in seno a ciascuno di essi, le strutture (Dipartimenti, Facoltà, ecc.).

Per questo verso, si vede bene come la prima etica pubblica "codificata", quella costituzionale, non possa che riprodursi a cascata e fedelmente specchiarsi per ogni dove, fin negli angoli più reconditi dell'ordinamento e della società, in ogni istituzione dunque. Non c'è, non può esservi, un'"etica" universitaria in sé e per sé, nei suoi principi costitutivi, diversa da quella costituzionale o, ancora, diversa da un luogo all'altro in cui si forma e trasmette il sapere scientifico.

Si tratta, dunque, solo di esplicitare, adattandoli al peculiare contesto in cui si situa ed opera la comunità universitaria, i principi dell'etica repubblicana riconosciuti dalla Carta costituzionale.

Il valore della dichiarazione – come si viene dicendo – non per ciò cessa o si vede sminuito.

I diritti – è stato detto da R. Dworkin – vanno "*presi sul serio*"; non è inopportuno, forse, aggiungere, che, ancora prima, vanno "*dichiarati sul serio*" (e, sembra superfluo precisare, con essi e forse persino più ancora di essi, i doveri, doveri "fondamentali", siccome essi pure fondanti la comunità organizzata).

È stato altresì fatto notare da autorevoli studiosi (e, tra questi, G. Zagrebelsky) che la differenza di fondo tra i *principi* e le *regole* è che alle seconde si *ubbidisce* mentre ai primi si *aderisce*. C'è del vero – a me pare – in questa diffusa credenza, che tra l'altro presenta il pregio di mettere in particolare evidenza la carica etica formidabile posseduta dai principi. E, tuttavia, è questo, forse, un modo troppo schematico, semplificante, di vedere le cose, sol che si pensi che dietro *ogni* norma, *principio* o *regola* che sia, può esservi un moto di adesione, che ne determina e garantisce il radicamento sociale, come pure *ogni* norma può, in astratto, reclamare di essere fatta valere, di essere *ubbidita*.

I *valori fondamentali* (eguaglianza, libertà, ecc.) non si rendono palesi *unicamente* attraverso i *principi* ugualmente *fondamentali*, per quanto proprio questi ne diano – come si diceva poc'anzi – la prima e maggiormente espressiva rappresentazione. Proprio perché "fondamentali", nel senso sopra precisato, non possono che irradiarsi per l'intero ordinamento, *ogni* norma dunque portando in sé il segno di un valore (o, forse meglio, della sintesi di *tutti* i valori nel loro fare "sistema").

Con questa generale avvertenza, resta nondimeno confermato che il Codice che ora si presenta chiede, in primo luogo, *adesione* e, *proprio per ciò, obbedienza*. Nessuno è stato obbligato a far parte della comunità di cui è membro: alla base dell'appartenenza c'è, dunque, un fatto di libera scelta, frutto di *condivisione di valori*, che richiedono di essere testimoniati e resi visibili dai comportamenti. Richiamare i singoli e tutti assieme a quest'impegno quotidiano di testimonianza non solo non è superfluo ma, all'opposto, è doveroso per la istituzione.

Il primo atto conforme ad etica è, dunque, proprio l'adozione del Codice etico.

2. Si pone, a questo punto, la questione riguardante ciò che **può** (o **deve**) entrare a comporre il Codice e ciò che, invece, **deve** ovvero, a seconda dei punti di vista, è **opportuno** che ne resti escluso.

Più d'uno, in fase di elaborazione della bozza ora presentata, s'è dichiarato dell'idea che il Codice non debba riprodurre precetti contenuti in atti giuridici (in senso stretto).

A base di questo convincimento sta l'idea, a parere di chi scrive non condivisibile, che si possa separare a colpi d'accetta ciò che è "etico" da ciò che "etico" non è. Si è però veduto, con l'esempio sopra fatto della Costituzione, che le cose non stanno affatto così: che i principi etici, positivizzati nel documento costituzionale, si riproducono e rispecchiano in *ogni* norma giuridica, tutte di necessità orientate verso la Carta e tutte dunque derivate, in modo ora più ed ora meno diretto ed immediato, da questa.

Costituisce un dato di comune esperienza il fatto che uno stesso comportamento può essere simultaneamente preso ad oggetto e variamente qualificato da norme di diversa natura: nell'ambito dello stesso *corpus* giuridico, da norme penali o civili o amministrative, e, ancora, da norme non giuridiche, nel senso sopra detto, ma appunto di carattere etico.

La molestia sessuale, per fare l'esempio di un comportamento riguardato dal Codice, può acquistare, ad un tempo, rilievo giuridico e rilievo etico; e, per il primo aspetto, essere causa di sanzioni penali, civili ed amministrative. Anche per il secondo aspetto, potrebbe essere riguardata da una disciplina settoriale (o parziale) così come da una di generale respiro, qual è quella contenuta nel Codice. Al fine di fare chiarezza ed evitare inopportune sovrapposizioni di competenze, nel Codice (artt. 4 e 5) si fanno taluni richiami e rinvii ad altri documenti (e, segnatamente, al ***Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*** ed al ***Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e di studio***), in particolare distinguendosi le eventuali sanzioni di carattere disciplinare (o di altro genere) da quelle di ordine etico e preservandosi la competenza del ***Consulente di fiducia***, previsto dal secondo dei Codici summenzionati.

Quel che occorre, ad ogni buon conto, tener fermo è il principio secondo cui un Codice etico che aspiri (non dico alla completezza o alla perfezione ma) ad una sua complessiva organicità e coerenza non può essere un Codice **solo** etico, così come, di rovescio, un Codice giuridico non può essere **solo** giuridico ma **anche** etico (nel senso, sopra chiarito, di "luogo" espressivo di ***principi etici positivizzati***). Naturalmente, per la parte in cui l'uno si sovrappone a norme giuridiche, non ne esclude (né, anche volendo, potrebbe...) il vigore e l'applicazione (si tiene, anzi, a precisare che l'osservanza di leggi e regolamenti, oltre che rispondere ad un precetto giuridico, è in sé e per sé un obbligo etico: art. 16). Il Codice, dunque, si aggiunge ai canoni di diritto, dando la **propria** qualificazione di comportamenti rilevanti a più piani (o dimensioni) di esperienza giuridica e sociale.

D'altronde, se si sposasse la tesi contraria alla "commistione" tra canoni etici e canoni giuridici, quasi che i contenuti degli uni debbano essere irriducibilmente diversi dai contenuti degli altri, cosa mai residuerebbe in seno al Codice etico? Escluso, in tesi (per la tesi qui non accolta), ogni riferimento all'eguaglianza, alla salvaguardia dei diritti inviolabili, all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e, in una sola parola, alla dignità, in ciascuna delle sue forme espressive ed in tutte assieme, siccome già enunciati nella forma giuridica più elevata e con la forza propria di questa, nella Carta costituzionale, cos'altro di nuovo o di diverso potrebbe essere detto in un Codice etico (e, più in genere, in Codici deontologici)? Del documento che qui si presenta, cosa rimarrebbe? Solo, poniamo il caso, che gli esami devono svolgersi in un clima sereno, come sta scritto nell'art. 2, e che devono essere apprezzate dai docenti le manifestazioni di dissenso pacatamente espresse dai discenti? Sta tutta qui (o in norme similari) la ragion d'essere del nostro Codice? E, ancora, volendo spingere fino agli ultimi, conseguenti svolgimenti le premesse ora

poste, pure a costo di apparire pignoli, anche siffatti enunciati non possono forse farsi risalire a principi costituzionali, sia espressi che impliciti, stabiliti a presidio della dignità?

Si vede bene allora che, così posta, la questione è mal... *posta* e che il suo punto focale non sta nel *se* dar modo al Codice etico di qualificare comportamenti già qualificati da norme giuridiche (a partire, appunto, da quelle costituzionali); piuttosto, sta nel *cosa* è opportuno che si dica e, ancora, *come* debba esser detto.

Qui, si conviene, la questione si fa sommamente delicata e scivolosa.

Il primo è un problema – viene da dire – di ordine prettamente *culturale* (un tempo, si sarebbe detto: ideologico), il secondo di *tecnica della normazione* (com'è ormai di moda chiamarla, di *drafting*).

Quanto al primo, torna nuovamente utile l'accostamento con la Carta costituzionale, i suoi connotati identificanti, le sue vicende nel tempo. Perché nella Legge fondamentale della Repubblica sono enunciati quei principi e non altri? La risposta la conosciamo tutti: perché fu in nome dei *valori* resi visibili dai *principi* stessi che fu combattuta, in una congiuntura storica che non merita di essere dimenticata, la battaglia per l'abbattimento di un regime che ad essi non s'ispirava e per l'edificazione sulle sue ceneri del nuovo ordine repubblicano. Quella battaglia aveva accomunato forze politiche pure fortemente divaricate per ispirazione ideologica ma che appunto dividevano un patrimonio di idee (o, diciamo pure, di ideali), dapprima rimasto soffocato, sommerso seppur profondamente radicato nel tessuto sociale: un patrimonio che richiedeva solo di essere portato alla luce, "riscoperto", e quindi rappresentato, col linguaggio proprio della cultura giuridica e politica del tempo, nel migliore dei modi.

Così è, dev'essere anche per i principi che stanno a base della comunità universitaria, della *nostra* comunità: che sono *solo* quelli e *tutti* quelli che ci rendono partecipi di uno stesso sentire, che compongono cioè il nostro DNA di "universitari", quale che sia poi il titolo o lo stato da ciascuno di noi posseduto (di studente, docente, personale amministrativo).

Condividiamo, o no, i principi-valori del retto, fruttuoso operare? del merito (e *solo* del merito) a base delle vicende personali di ciascuno di noi (specie per ciò che concerne avanzamenti di carriera e riconoscimenti in genere)? del rispetto integrale della dignità, della nostra come di quella degli altri? della non discriminazione sotto ogni forma e per qualunque causa? della trasparenza, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione? dell'etica del servizio, in primo luogo agli studenti e poi alla comunità universitaria tutta e, per il tramite di questa, all'intera comunità sociale ed al territorio? Ed ancora: siamo, o no, dell'idea che i diritti, i nostri come quelli degli altri, non sono privilegi o, peggio, licenze ma posizioni di vantaggio che naturalmente, armonicamente, si legano ai doveri e con questi compongono ad unità internamente inscindibile, fino al punto cioè da divenire una sola cosa?

Questa è, dunque, la nostra comunità universitaria; e il Codice non fa altro che trascrivere (i giuristi dicono: *razionalizzare*) ciò che sta racchiuso in fondo al terreno su cui è edificata la istituzione cui apparteniamo: principi omnicondivisi e consuetudinariamente praticati, al di là di occasionali, circoscritti scostamenti dagli stessi, che pure nulla tolgono al vigore dei principi stessi, al loro effettivo, saldo radicamento.

Un punto considero di cruciale rilievo, sul quale mi parrebbe doveroso che ciascuno di noi fermi l'attenzione: ***possiamo anche far luogo ad una cattiva formulazione di questo o quel principio (per quanto, naturalmente, dobbiamo fare di tutto per evitarlo), ma non dobbiamo dimenticarne neppure uno.*** Sarebbe un errore imperdonabile, suscettibile di alimentare riduttive o, peggio, distorte rappresentazioni della nostra comunità.

Qui, la questione si lega all'altra, di tecnica della normazione, cui si faceva sopra cenno.

Non v'è dubbio che il Codice, proprio in quanto *Carta universitaria di principi*, debba essere assai contenuto per estensione, senza spingersi in dettagli troppo minuti, non congeniali alla natura del documento che li ospita (una sorta di *Codice-quadro*, come qualcuno l'ha chiamato). Alcune cose, però, vanno dette; altrimenti, offriremmo il destro a fin troppo facili e strumentali critiche di chi opera non già per costruire bensì per distruggere il patrimonio di principi che ci è

stato consegnato in custodia da chi ci ha preceduto e che abbiamo il dovere di trasmettere integro a quelli che verranno dopo di noi.

Di un Codice fatto di grida manzoniane non sappiamo che farcene; non abbiamo bisogno di un *Codice-manifesto*, fatto solo per ripulire la facciata dell'edificio universitario, mentre l'interno va a pezzi, o, peggio, che dica solo cose fin troppo scontate e... *innocue*, mentre taccia su nervi scoperti e dolenti del corpo universitario, coprendoli pietosamente alla vista proprio col suo artefatto, colpevole silenzio. Abbiamo piuttosto bisogno di un Codice che dia una rappresentazione *compiuta e fedele* di principi che consideriamo validi e vitali e, perciò, indisponibili e – qui è il *punctum crucis* – *operativi*.

Per far ciò, nella sua *parte sostanziale* il Codice si presenta come un insieme – si spera, armonico e coerente – di principi rappresentati, conformemente alla loro natura, da *enunciati linguistici duttili*, che aspirano pertanto a rifuggire, ad un tempo, dal *difetto* di una eccessiva apertura di dettato e vaghezza semantica e dall'*eccesso* di una innaturale puntualità di disposto: entrambi vizi particolarmente perniciosi, l'uno piegando agevolmente i principi a forti manipolazioni da parte di operatori appena smalzati, in grado di far dire al Codice tutto e il contrario di tutto; l'altro determinando un forzoso irrigidimento dei principi, fino alla loro sostanziale pietrificazione, che ne soffocherebbe la congenita vocazione alla incessante rigenerazione semantica, in vista dell'ottimale adattamento a nuovi bisogni emergenti.

Non sempre è facile tenere il giusto passo nello sviluppo di un articolato normativo (seppure, come qui, meramente etico), tenendosi simultaneamente discosti da entrambi i corni opposti di un'alternativa soffocante. Alcuni enunciati potranno essere considerati troppo lunghi, altri troppo corti. Punti di vista tutti rispettabili, ovviamente; l'importante è, però, non disperdere, con eventuali tagli, concetti essenziali ovvero di devitalizzare i valori, ridotti a mere, sterili declamazioni, incapaci nondimeno di inverarsi nell'esperienza, di farsi cioè *etica vivente e vivificante* esperienze e vicende della comunità universitaria.

Se, ad ogni buon conto, la parte in parola richiede soluzioni di tecnica della normazione mediane tra i due poli opposti suddetti, idonee – come si è appena detto – a preservare la naturale elasticità dei principi e la vocazione alla loro durata, la massima possibile, nel tempo, la *parte procedimentale* di contro richiede di essere composta da formule puntuali, stringenti, che non lascino vuoti di disciplina o alimentino dubbi circa i passaggi da compiere al fine di preservare nel migliore dei modi i principi del Codice.

Il rischio di far luogo ad una mera operazione di facciata il Codice lo può allontanare da sé unicamente se si dota di precetti connotati da chiarezza e concretezza.

Nel *merito*, naturalmente, *per questa parte*, tutto può essere rimesso in discussione. Gli artt. 14 e 15, relativi alla *Commissione di garanzia* (come s'è ritenuto di chiamare l'organo preposto a vigilare sulla osservanza del Codice) ed alle sanzioni, possono essere di sana pianta riscritti in mille modi diversi. Non è qui, come si viene dicendo, il punto. Nel *metodo*, tuttavia, dobbiamo convenire – a me pare – circa la necessità di allestire una sede e procedure che diano pratico senso ai principi del Codice, che rendano cioè testimonianza della nostra volontà di *fare*, e non solo di *parlare*, al servizio della istituzione cui apparteniamo e dei suoi valori.

La soluzione prospettata (si torna a dire, una tra le molte astrattamente possibili) vede la Commissione in parola (i cui membri, rappresentativi di tutte le componenti della comunità universitaria, sono eletti a maggioranza qualificata dal Senato Accademico) agire con molta cautela e discrezione, in modo comunque da assicurare la piena salvaguardia della dignità delle persone e del loro diritto alla riservatezza. La Commissione svolge dunque un lavoro istruttorio idoneo a chiudersi, laddove possibile, in una composizione bonaria di eventuali conflitti; in altre circostanze, poi, può mettersi in moto una procedura che porta, attraverso il prudente apprezzamento del Rettore, al coinvolgimento del Senato Accademico, idoneo a concretarsi in un richiamo fatto al soggetto responsabile di comportamenti irrispettosi del Codice.

ANTONIO RUGGERI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CODICE DEI COMPORTAMENTI NELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA ISPIRATI AD ETICA PUBBLICA

Preambolo

L'Università degli Studi di Messina

- al fine di un ottimale esercizio della sua missione di formare, diffondere e trasmettere alle generazioni future il sapere scientifico;
- consapevole delle responsabilità su di sé gravanti nei riguardi della società, in ogni sua parte ed espressione ma specialmente nei riguardi dei giovani che ad essa si affidano per la maturazione del loro percorso culturale ed in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- volendo rendere testimonianza degli sforzi che quotidianamente compie, in ciascuna delle componenti in cui si articola e che fanno della istituzione universitaria una comunità operosa e solidale, sia al proprio interno che verso l'esterno, offrendo un servizio ispirato a canoni di trasparenza, correttezza, efficienza, imparzialità e volto a concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
- richiamandosi e in tutto conformandosi ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, espressivi di un'etica pubblica in cui l'intera collettività si riconosce ed identifica e dalla quale trae alimento ed ispirazione per rigenerarsi ininterrottamente al proprio interno;
- assumendo, in particolare, quale base portante del proprio agire i valori dell'assoluto rispetto della dignità della persona umana; del riconoscimento dei diritti inviolabili **[dell'uomo]**¹ e dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; dell'eguaglianza tra quanti operano in seno alla comunità universitaria, senza distinzione alcuna in base alla natura dell'attività svolta, al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione, alle condizioni personali e sociali o a qualsivoglia altro titolo; della salvaguardia delle minoranze di ogni fatta (religiose, politiche, linguistiche o di qualsivoglia altra natura)

¹ Soppressa la parte in grassetto.

chiede a quanti operano al proprio interno di conformare scrupolosamente i loro comportamenti alle seguenti regole di condotta rispondenti ad etica.

Art. 1 ***Principi ispiratori e destinatari***²

Tutti i componenti la comunità universitaria, docenti, personale **tecnico**³-amministrativo, studenti, sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità, solidarietà, antepoendo il superiore interesse della comunità stessa a quello individuale e personale, e si impegnano a restare fedeli, in ogni circostanza, alla comunità universitaria ed ai valori che ne giustificano la istituzione e danno senso al suo quotidiano operare.

Per docenti, ai fini e per gli effetti del presente codice, si intendono i professori, strutturati e non, gli assistenti ordinari, i ricercatori, nonché quanti a qualsivoglia titolo collaborano con questi nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Per personale **tecnico**⁴-amministrativo si intendono i dirigenti, i **dipendenti amministrativi in genere**⁵, i collaboratori linguistici e quanti a qualsivoglia titolo svolgono attività di supporto e di servizio nei riguardi della didattica e della ricerca.

Per studenti si intendono quanti risultano iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca o abbiano titolo, di qualsivoglia genere, che li abiliti a frequentare i corsi universitari.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, ogni qual volta quest'ultimo intenda riferirsi a tutti o alcuni indifferentemente dei soggetti sopra indicati, è utilizzato il termine operatore.

Art. 2 ***Divieto di discriminazioni***

È fatto divieto ad ogni operatore di tenere comportamenti vessatori nei riguardi di altri componenti la comunità universitaria ovvero di soggetti esterni coi quali entri a contatto a motivo dell'attività stessa, nonché di far luogo a discriminazioni di sorta nel corso della propria attività, specificamente in ragione della diversità di genere, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, aspetto fisico, colore della pelle, lingua, origini etniche, cittadinanza, età. Al fine della piena realizzazione del principio di non discriminazione possono essere adottate misure positive volte ad evitare ovvero compensare svantaggi correlati alle condizioni suddette⁶.

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di tali pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui tra i soggetti intercorra un rapporto di collaborazione **istituzionale**⁷, quale quello che si ha tra [i]⁸ professori e [i]⁹

² Aggiunti i termini "*e destinatari*".

³ Grassetto aggiunto.

⁴ Grassetto aggiunto.

⁵ La dizione originaria era: "i **funzionari, gli impiegati**".

⁶ La dizione originaria del primo comma era la seguente: "È fatto divieto ad ogni operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale amministrativo, di far luogo a discriminazioni di sorta nel corso della propria attività o a tenere comportamenti vessatori nei riguardi di altri componenti la comunità universitaria ovvero di soggetti esterni coi quali entri a contatto a motivo dell'attività stessa".

⁷ Grassetto aggiunto.

⁸ Articolo soppresso.

ricercatori [**appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare**]¹⁰, ovvero di dipendenza, quale quello che può aversi in seno al personale **tecnico**¹¹-amministrativo.

Le prove d'esame di profitto e di laurea hanno luogo nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni normative che le riguardano, specie per ciò che concerne la composizione delle commissioni esaminatrici e i modi di svolgimento delle prove stesse, in conformità ai canoni di trasparenza, correttezza ed imparzialità. Avuto particolare riguardo alle attività poste in essere dai docenti, si qualifica come discriminatorio il comportamento tenuto in sede di valutazione della preparazione degli studenti in occasione degli esami di profitto o di laurea, per il caso che studenti che abbiano raggiunto il medesimo livello di preparazione siano trattati diversamente, sia positivamente che negativamente¹².

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione delle pratiche di cui al comma precedente la circostanza per cui la discriminazione è posta in essere con comportamento vessatorio, volto scientemente ed artatamente a mettere in difficoltà lo studente, a preconstituire un clima non sereno per lo svolgimento dell'esame e, in genere, a menomarne la dignità o a condizionarne sotto qualsiasi forma la libera espressione del pensiero.

Art. 3

Comportamenti in disprezzo di criteri di valutazione fondati sul merito

Il merito individuale costituisce esclusivo titolo di valutazione in ogni momento e sede di svolgimento delle attività istituzionali della comunità universitaria.

Ogni operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale **tecnico**¹³-amministrativo, è tenuto ad astenersi dal porre in essere qualsivoglia pratica o iniziativa volta a procurare ingiustificati vantaggi a persone alle quali risulti legato da vincoli di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Alle iniziative o pratiche **suddette** sono assimilate, per natura ed effetti, quelle che si hanno laddove i beneficiari delle stesse siano collaboratori dell'operatore o altri soggetti a questo legati da rapporti personali tali da influenzarne l'operato e distoglierlo dalla scrupolosa osservanza dei principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità.

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione **delle pratiche di** cui al precedente comma la circostanza per cui le stesse sono indirizzate a determinare l'accesso nei ruoli universitari ovvero a corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione o, ancora, il conseguimento di assegni di ricerca o l'ottenimento di borse di studio e similari; a provocare indebite interferenze nello svolgimento di prove concorsuali in genere; a produrre l'effetto di una promozione di grado ovvero dell'assunzione di una diversa e più vantaggiosa qualifica, e, in genere, a recare ingiustificati benefici o privilegi, in disprezzo del merito, nonché dei principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità.

⁹ Articolo soppresso.

¹⁰ Soppressa la parte in grassetto.

¹¹ Grassetto aggiunto.

¹² La dizione originaria del presente comma era la seguente: "Avuto particolare riguardo alle attività poste in essere dai docenti, si qualifica come discriminatorio il comportamento tenuto in sede di valutazione della preparazione degli studenti in occasione degli esami di profitto o di laurea, per il caso che studenti che abbiano raggiunto il medesimo livello di preparazione siano trattati diversamente, sia positivamente che negativamente. Le prove d'esame hanno luogo nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni normative che le riguardano, avuto particolare riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici ed ai modi di svolgimento delle prove stesse, in conformità ai canoni di trasparenza, correttezza ed imparzialità".

¹³ Grassetto aggiunto.

In occasione dell'adozione di delibere da parte degli organi di governo dell'Università, nonché dei Consigli di corso di laurea, di Facoltà, di Dipartimento o di altri organi collegiali, aventi ad oggetto istanze presentate da soggetti che siano legati ad uno o più operatori dell'Università dai rapporti di cui al secondo comma del presente articolo, specie laddove volte all'inquadramento nei ruoli universitari ovvero al conferimento di incarichi d'insegnamento o al riconoscimento di titoli sotto qualsiasi forma, si farà luogo ad una **[particolarmente]**¹⁴ severa valutazione delle istanze stesse, in relazione al *curriculum* posseduto dagli istanti ed ai titoli in genere da essi esibiti. La valutazione stessa, **laddove favorevole all'istante**,¹⁵ dovrà essere dettagliatamente ed ampiamente motivata, con specifico ed espresso riferimento ad oggettive ed indeclinabili esigenze di ordine didattico e scientifico, giustificative del provvedimento adottato.

Una speciale attenzione sarà prestata con riguardo al caso in cui l'istanza si riferisca a disciplina del medesimo settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'operatore, nonché al caso in cui l'istanza sia presentata alla medesima struttura cui appartiene l'operatore stesso. La struttura deliberante curerà, comunque, di evitare di far luogo a discriminazioni alla rovescia, in violazione dei canoni di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità.

Si considera, inoltre, condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di comportamenti **in disprezzo del merito** l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di pratiche in genere volte a favorire, in occasione dello svolgimento delle prove di esame, studenti legati all'operatore dai rapporti indicati al secondo comma del presente articolo, pur laddove l'operatore stesso non sia componente della Commissione esaminatrice.

Gli operatori destinatari di segnalazioni aventi lo scopo di provocare gli indebiti vantaggi o benefici, di cui al presente articolo, sono tenuti a respingerle con sdegno e senza riserve o condizioni di sorta, richiamandosi al presente codice.

Art. 4

Trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione

L'organizzazione e l'esercizio delle attività amministrative si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività amministrative si conformano ai principi di partecipazione alla definizione degli obiettivi, valorizzazione delle competenze e del merito, ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e materiali¹⁶.

Gli operatori **[preposti allo svolgimento delle attività suddette**¹⁷] sono tenuti a conformare i propri comportamenti a leale cooperazione nei riguardi dei colleghi d'ufficio e del personale in genere, nonché ad operosità, correttezza, efficienza, spirito di servizio.

Gli operatori sono altresì tenuti a prestare scrupoloso ossequio al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, ove sono enunciati i principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell'adempimento delle prestazioni lavorative, ma anche con riguardo alle condotte da mantenere nella vita sociale¹⁸.

¹⁴ Soppresso l'avverbio "particolarmente".

¹⁵ Soppressa la parte in grassetto.

¹⁶ Comma aggiunto.

¹⁷ Soppressa la parte in grassetto.

¹⁸ Comma aggiunto.

Art. 5
Abuso di potere, fastidi e molestie di carattere sessuale

È fatto divieto agli operatori appartenenti al corpo docente o al personale **tecnico**¹⁹-amministrativo di avvalersi dei poteri o dell'autorevolezza riconducibili al proprio ruolo **allo scopo di svolgere attività di mobbing e, in genere, di**²⁰ esercitare indebite pressioni o influenze nei riguardi di altri operatori, specie se collaboratori o studenti.

È fermamente condannata ogni forma di fastidio o molestia di carattere sessuale, l'accertamento della quale espone, oltre che a sanzione disciplinare, ad ulteriore responsabilità da far valere in sede giudiziale.

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di tali pratiche la circostanza per cui le stesse sono poste in essere nei riguardi di collaboratori, personale dipendente o studenti, con specifico riguardo al caso di richieste di prestazioni sessuali in cambio di favori o di altri comportamenti comunque non rispondenti a canoni etici ed ai principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità.

Si fa un fermo richiamo all'osservanza del Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e di studio, ove è garantito il diritto inviolabile di quanti studiano e, a qualsiasi titolo, lavorano nell'Università degli Studi di Messina ad essere trattati con dignità e rispetto ed, in particolare, ad essere tutelati contro le molestie sessuali.

Nel caso che la Commissione di garanzia, prevista dal presente Codice, venga a conoscenza di fatti, atti o comportamenti non rispettosi del Codice richiamato nel comma precedente, ne informa tempestivamente il Consulente di fiducia da esso previsto per i provvedimenti di competenza²¹.

Art. 6
Doveri di natura didattica dei docenti

Nel pieno rispetto della libertà di scienza e d'insegnamento, garantita dall'art. 33 della Costituzione, i docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche alle quali sono preposti conformandosi alle norme, nazionali e di autonomia, che le riguardano e, in particolare:

- a) a svolgere personalmente le attività stesse;
- b) ad osservare scrupolosamente il calendario e l'orario stabiliti, con particolare riguardo allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni, delle prove d'esame ed al ricevimento degli studenti;
- c) a seguire con la dovuta attenzione gli studenti in occasione della elaborazione delle tesi di laurea e, in genere, della preparazione dell'esame, offrendo loro le delucidazioni richieste e ogni altro servizio connesso alla funzione docente, in modo da agevolare una matura e critica formazione culturale dei giovani;
- d) a tenere e custodire il registro delle attività didattiche, aggiornandolo in modo continuativo e consegnandolo al compimento delle attività stesse**²²;
- e) a comunicare per tempo i programmi d'insegnamento ed i testi consigliati per lo studio, congrui in rapporto sia all'impegno dello studio stesso alla luce dei crediti

¹⁹ Grassetto aggiunto.

²⁰ Grassetto aggiunto.

²¹ La parte in grassetto è aggiunta.

²² Rimossa la lett. d), in quanto ritenuta, oltre che ripetitiva di un'indicazione normativa altrove stabilita, poco confacente alla natura del codice. **Vanno, ovviamente, di conseguenza aggiornate le lett. segg.**

- formativi per esso previsti e sia all'esigenza che lo studio risulti costantemente aggiornato e volto allo scopo della ottimale formazione culturale dello studente;
- f) a svolgere le prove d'esame in un clima disteso, rispettoso dei tempi richiesti per la maturazione delle risposte da parte degli studenti e per un'adeguata valutazione della preparazione da essi conseguita;
 - g) ad apprezzare le manifestazioni di dissenso nei riguardi delle tesi da essi enunciate nel corso delle lezioni ed esercitazioni ovvero nel corso delle prove d'esame, sempre che il dissenso stesso sia pacatamente rappresentato ed adeguatamente argomentato da parte degli studenti, siccome espressivo di un processo di rielaborazione critica opportunamente condotto e giunto a maturazione, anche grazie al sostegno ad esso prestato dai docenti stessi.

Una speciale attenzione è prestata agli studenti portatori di **disabilità**²³, a coloro che provengono da Paesi stranieri e, in genere, a quanti **necessitano di particolari cure**²⁴.

In caso di eccezionali e motivate assenze, che non consentano il puntuale esercizio delle attività didattiche, il docente è tenuto a darne tempestiva notizia, oltre che ai responsabili delle strutture presso le quali le attività stesse hanno luogo, agli studenti, ricorrendo alle forme di pubblicità allo scopo predisposte.

In occasione dello svolgimento delle attività didattiche o, comunque, in relazione a queste, è fatto divieto ai docenti di sollecitare prestazioni di favore in cambio di benefici promessi o realizzati in esercizio delle attività stesse, nonché di accettare doni o regalie in genere, anche di modico valore. È fatta eccezione per i doni ricevuti in occasione di convegni, seminari ed incontri culturali in genere da parte degli organizzatori degli stessi, sempre che i doni stessi non abbiano alcuna incidenza, neppure indiretta, sulle attività sia didattiche che di ricerca svolte dai docenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.

Art. 7

Doveri dei docenti inerenti all'attività di ricerca

Nello svolgimento dell'attività di ricerca, i docenti sono chiamati a rendere testimonianza di dedizione alla ricerca stessa e di fruttuosa operosità, rendendo pubblici e fruibili, da parte della comunità universitaria così come dell'intera collettività, i prodotti della ricerca stessa. I docenti sono, inoltre, sollecitati ad impegnarsi fattivamente nella realizzazione di progetti di ricerca, sia di Ateneo che interuniversitari, offrendo il massimo concorso possibile al progresso materiale e spirituale della comunità universitaria e dell'intera collettività.

In caso di ricerche di gruppo, il coordinatore o responsabile delle stesse curerà di promuovere e valorizzare l'attività svolta dai singoli componenti, rispettandone le personali inclinazioni e stimolandone il libero e costruttivo apporto critico. Laddove si tratti di ricerche delle quali sia possibile il riconoscimento dei contributi offerti dai singoli e questi ultimi lo richiedano, gli apporti individuali dovranno essere resi noti.

È fatto onere ai docenti, sia al momento dell'avvio e della conduzione delle loro ricerche che al momento della loro divulgazione, di valutare i riflessi di ordine etico delle stesse, con specifico riguardo all'indefettibile rispetto della dignità della persona umana.

Nell'adempimento dei doveri connessi all'attività di ricerca, gli operatori si atterranno alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e di

²³ La dizione originaria era *handicap*.

²⁴ La dizione originaria era: "**versino in condizione di particolare bisogno di amorevoli cure**".

plagio. In ogni caso, i docenti cureranno di rendere verificabile la veridicità dei dati riportati nelle loro ricerche e la loro originalità; cureranno altresì la completezza e chiarezza dell'informazione.

È fatto obbligo ai docenti di tenersi costantemente aggiornati, alla luce degli sviluppi della ricerca inerente il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e di renderne partecipi i colleghi, in spirito di leale cooperazione, nonché gli studenti e quanti altri ad essi si affidino per la loro formazione culturale.

Art. 8

Doveri dei docenti inerenti allo svolgimento di ulteriori attività istituzionali

È fatto obbligo ai docenti di esercitare col massimo scrupolo ed impegno ogni funzione di carattere istituzionale diversa da quelle di cui agli articoli precedenti. In particolare, si richiede un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture cui i docenti appartengono, in spirito di servizio e di fedeltà verso la istituzione universitaria. Eccezionali assenze potranno avere luogo unicamente dietro adeguata motivazione. I responsabili delle strutture si prodigheranno con ogni mezzo loro offerto al fine di evitare ogni fatto, atto o comportamento che possa comunque pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.

Art. 9

Conflitto d'interessi

L'operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale **tecnico**²⁵-amministrativo, si astiene dal porre in essere atti o comportamenti che determinino una situazione di oggettiva incompatibilità tra l'interesse privato dell'operatore stesso e quello della istituzione universitaria.

Si considera privato anche l'interesse non specificamente o esclusivamente proprio dell'operatore bensì di un soggetto a quest'ultimo legato da un rapporto di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Presenta altresì carattere privato, ai sensi e per gli effetti del presente codice, l'interesse di cui è portatrice una persona fisica o giuridica con cui l'operatore intrattenga rapporti di **carattere professionale**²⁶ ovvero l'interesse di una società commerciale di cui l'operatore sia socio.

In particolare, è fatto divieto di partecipare a trattative o stipulare contratti, in nome e per conto dell'Università, aventi per controparte un socio in affari dell'operatore ovvero un soggetto al quale l'operatore stesso sia legato da uno dei rapporti di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente codice. In tal caso, l'operatore chiederà di essere sostituito nello svolgimento delle attività suddette, dandone adeguata motivazione. L'operatore è altresì tenuto a dare tempestiva informazione della sopravvenienza di una causa di conflitto d'interessi, chiedendo parimenti di essere sostituito ed astenendosi nel frattempo dal compimento di qualsiasi atto incompatibile con la funzione che è chiamato ad esercitare.

Art. 10

Dovere di riservatezza

²⁵ Grassetto aggiunto.

²⁶ Al posto di "carattere professionale" originariamente si diceva "impiego".

Gli operatori sono tenuti a mantenere il riserbo circa le notizie di cui vengano a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività cui sono preposti, a salvaguardia del diritto alla riservatezza di coloro che si trovino in rapporto, anche occasionale, con gli operatori stessi. In particolare, è fatto divieto di rivelare dati o informazioni riservate di cui gli operatori siano a conoscenza in occasione della partecipazione alle attività degli organi accademici. È fatto, tuttavia, obbligo agli operatori di portare a conoscenza degli organi di governo dell'Università e dei responsabili delle strutture presso le quali operano ogni fatto, atto o comportamento posto in essere in violazione di norme di leggi o regolamenti ovvero dei canoni del presente codice.

Art. 11

Utilizzo di strutture, beni e risorse, nonché del logo dell'Università

Gli operatori sono tenuti ad utilizzare le strutture cui sono assegnati, i beni ed i materiali in genere di cui dispongono e le risorse finanziarie di cui sono dotati con estrema cura, oculatezza e diligenza, assumendosi la responsabilità dell'uso stesso, in conformità con la naturale destinazione delle strutture, dei beni e delle risorse suddetti. In particolare, è fatto divieto di utilizzare le strutture, i beni e le risorse in parola a fini diversi da quelli istituzionali.

Gli operatori sono altresì tenuti ad astenersi dal fare un uso improprio del logo dell'Università, coinvolgendo l'Università in iniziative ed attività in genere, di carattere personale e non, comunque non coerenti con la natura e gli scopi istituzionali dell'Università stessa.

Nessuno può dichiarare di esprimere il punto di vista dell'Università senza che sia stato a ciò autorizzato dagli organi di governo dell'Università stessa o dalle strutture di cui quest'ultima si compone, di cui spenda il nome.

Art. 12

Doveri degli studenti

È fatto obbligo agli studenti di partecipare con assiduità ed impegno alle attività didattiche volte alla loro formazione culturale, tenendo un comportamento costantemente ispirato al rispetto verso gli altri operatori e al decoro dell'istituzione cui essi appartengono.

Docenti e personale **tecnico**²⁷-amministrativo sono chiamati a fare quanto è nelle loro possibilità perché gli studenti, sin dal momento della loro iscrizione all'Università, sentano l'orgoglio dell'appartenenza ad una istituzione costituita per il loro servizio.

Agli studenti è fatto obbligo di avere cura delle strutture presso le quali svolgono il loro impegno di studio, nonché di conformare a lealtà e correttezza ogni loro comportamento in seno alla comunità universitaria, rendendo testimonianza costante e visibile dell'orgoglio di appartenervi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto richiamato nell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 13

²⁷ Grassetto aggiunto.

Doveri della istituzione universitaria e dei suoi organi di governo

Gli organi di governo dell'Università e delle strutture in cui questa si articola informano i loro indirizzi, atti e comportamenti in genere ai principi ed ai canoni del presente codice. Essi per primi sono chiamati a rendere quotidiana testimonianza e a dare esempio di agire ispirato ad etica, dando limpida rappresentazione, sia all'interno che all'esterno, dell'Università quale ente moralmente sano.

Nei limiti delle risorse disponibili e conformemente ai compiti istituzionali che le sono demandati l'Università coopera lealmente con le altre istituzioni presenti nel territorio, al servizio della collettività, ispirandosi ai principi di giustizia e solidarietà sociale.

Art. 14

Commissione di garanzia

Sulla osservanza dei principi ispiratori e dei canoni del presente codice vigila una Commissione di garanzia, composta da sette membri, dei quali un Preside di Facoltà, un Direttore di Dipartimento, un professore ordinario, un professore associato, un assistente ordinario o ricercatore, un rappresentante del personale **tecnico**²⁸-amministrativo, un rappresentante degli studenti. La Commissione è eletta dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, e dura in carica per due anni solari. Il mandato dei componenti la Commissione non è immediatamente rinnovabile; può essere rinnovato solo dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente mandato.

La Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente. Quest'ultimo designa, non più tardi di trenta giorni dal suo insediamento, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di motivata assenza o impedimento.

È fatto obbligo ai componenti la Commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena, scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità.

La Commissione delibera di norma in composizione plenaria; può, tuttavia, ugualmente pronunziarsi sulle questioni che le sono sottoposte a condizione che siano presenti almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali di necessità il Presidente o il Vicepresidente.

La Commissione ha il compito di esaminare ed istruire le istanze ad essa presentate da parte di qualsiasi operatore, con le quali sia rappresentata la inosservanza dei canoni del presente codice ed ogni genere di fatto, atto o comportamento da esso discosto, **eccezion fatta dei fastidi e delle molestie di carattere sessuale cui si applica il Codice di comportamento richiamato all'art. 5, commi 4 e 5 del presente Codice**²⁹.

La Commissione può prendere in considerazione unicamente le istanze che diano una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, atti o comportamenti suddetti e che siano dotate di sottoscrizione tale da consentire il riconoscimento dell'istante. Gli anonimi o le istanze la cui sottoscrizione non sia riconoscibile sono immediatamente cestinate. Sono ugualmente considerate inammissibili quelle che non offrano gli elementi minimi di conoscenza per avere una chiara rappresentazione dei fatti, atti o comportamenti denunciati.

Le istanze riferite ad atti o comportamenti di un componente la Commissione che si suppongano irrispettosi del presente codice sono valutate con carattere di priorità sopra ogni altra e con la doverosa astensione del componente stesso. Quest'ultimo si asterrà altresì

²⁸ Grassetto aggiunto.

²⁹ La parte in grassetto è aggiunta.

dall'esercitare qualsivoglia forma di influenza, anche indiretta, sull'operato della Commissione. Nel caso che sia riconosciuta, con l'osservanza della procedura stabilita nel presente articolo, una pur minima responsabilità del componente la Commissione circa i fatti addebitatigli, questi è immediatamente tenuto a rassegnare le dimissioni dalla Commissione e dovrà essere sollecitamente sostituito in applicazione delle regole previste per la elezione della Commissione. Il sostituto subentra nell'ufficio per il tempo restante del mandato e non può essere immediatamente rieletto; il sostituto non potrà più essere chiamato a far parte della Commissione.

La Commissione può altresì agire d'ufficio, ove venga a conoscenza di fatti, atti o comportamenti non rispettosi dei principi ispiratori e dei canoni del presente codice.

La Commissione ha facoltà di convocare presso di sé l'istante e l'operatore i cui atti o comportamenti siano oggetto dell'istanza stessa, sia separatamente che congiuntamente, in relazione alle circostanze e nel rispetto della dignità delle persone, nonché del diritto di ciascuno alla riservatezza. Può fissare un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni, perché i soggetti interessati forniscano la documentazione necessaria a dare contezza del loro operato ovvero integrino quella già esibita.

La Commissione si pronunzia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'istruttoria del caso, facendosi cura di tentare una composizione amichevole e bonaria tra i soggetti interessati; ove ciò si dimostri impossibile, la Commissione, valutate scrupolosamente le circostanze, ne riferisce sollecitamente al Rettore, per la eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora il Rettore ritenga di dover investire il Senato Accademico della valutazione del caso, quest'ultimo sarà trattato nella prima seduta utile e con carattere di priorità sopra ogni altro argomento. Alla seduta stessa potrà essere invitato a partecipare il Presidente della Commissione di garanzia o, in sua assenza, il Vicepresidente e, ove ritenuto opportuno, anche i soggetti interessati.

Il Presidente della Commissione redige sia alla scadenza del primo anno di mandato che alla cessazione dello stesso una relazione dettagliata sull'attività svolta, cui è data la massima pubblicità possibile, anche attraverso la pagina web dell'Università.

Con le stesse forme possono essere resi noti i casi, man mano che siano fatti oggetto di trattazione, giudicati dalla Commissione, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di maggiore interesse, omettendo – laddove ritenuto opportuno in relazione alle circostanze – i nominativi dei soggetti dagli stessi riguardati, al fine di un'adeguata informazione circa la natura dei fatti, atti o comportamenti irrispettosi del presente codice, a beneficio della comunità universitaria.

La Commissione può dare parere agli organi di governo dell'Ateneo ovvero sollecitare questi ultimi ad adottare ogni iniziativa volta a rendere ancora più salde ed efficaci le garanzie dei principi e dei canoni del presente codice. Può altresì sollecitare l'adozione di modifiche o integrazioni di quest'ultimo, al fine di rendere ancora più espliciti ed incisivi i principi e canoni stessi.

L'ufficio di componente la Commissione è gratuito; nessuna forma di compenso, anche non in denaro, è per esso dovuta. Unico titolo di gratificazione per i componenti la Commissione stessa è di essere custodi e garanti del patrimonio etico della comunità universitaria.

L'amministrazione universitaria mette a disposizione della Commissione i locali, i beni e le risorse richiesti per l'espletamento dei compiti ad essa spettanti, nonché almeno una unità di personale a sostegno dell'esercizio degli stessi. Il personale suddetto è tenuto, al pari dei componenti la Commissione, al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui venga a conoscenza in occasione dell'attività svolta. Funge da segretario verbalizzante dei lavori della Commissione e custodisce il registro in cui sono annotate le istanze ricevute, quelle prese in esame ed ogni altra notizia utile all'esercizio delle funzioni della Commissione.

Ulteriori regole relative all'organizzazione e all'attività della Commissione possono essere stabilite da apposito regolamento, predisposto dalla Commissione stessa e sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Art. 15 ***Sanzioni***

Il Senato Accademico, qualora convenga con la Commissione di garanzia circa la fondatezza delle istanze con le quali si denunci la violazione del presente codice, delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti **[e sentito il Consiglio di Amministrazione]**³⁰, le sanzioni da comminare nei riguardi dell'operatore responsabile della violazione stessa. Queste potranno consistere, in ragione delle circostanze, in un richiamo riservato ovvero in un richiamo pubblico **[o in altro provvedimento disciplinare]**³¹. È fatta comunque salva l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, **specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente codice, nonché** – se la natura dei fatti, atti o comportamenti **lo richieda**³² – la denuncia all'autorità giudiziaria, l'informazione al Collegio di disciplina del CUN, il deferimento alla Commissione di disciplina di Ateneo.

Dei richiami e delle iniziative o provvedimenti suddetti è data notizia ai soggetti interessati, nonché la più ampia pubblicità possibile, anche a mezzo della pagina web di Ateneo. Qualora il richiamo sia riservato, è omessa la indicazione dei nomi dei soggetti interessati.

Si considera condizione aggravante della responsabilità dell'operatore l'adozione di comportamenti continuati o reiterati in violazione del presente codice. Qualora l'operatore stesso dovesse perseverare nell'adozione dei comportamenti stessi, l'Università ricorrerà ad ogni mezzo legale per determinarne la cessazione, oltre a comminare le più severe misure sanzionatorie di ordine disciplinare a carico dell'operatore.

Art. 16 ***Natura del codice***

Il presente codice non si sostituisce bensì si aggiunge alle leggi e ai regolamenti, nonché allo statuto dell'Università ed alle restanti fonti di autonomia.

Lo scrupoloso rispetto delle leggi e degli atti normativi in genere, oltre che giuridicamente doverosa, si considera esso stesso rispondente ad etica pubblica.

L'osservanza del presente codice è demandata al senso di fedeltà alla istituzione universitaria, all'onore, alla lealtà e correttezza di quanti operano in seno alla comunità universitaria.

Art. 17 ***Approvazione e pubblicità del codice***

Il presente codice è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, sentiti i Consigli di

³⁰ Rimossa la parte in grassetto.

³¹ Soppressa la parte in grassetto, resa inutile dalla previsione, di seguito fatta, del possibile deferimento alla Commissione di disciplina.

³² I grassetti sono aggiunti.

Facoltà e di Dipartimento, ed è emanato con decreto del Rettore. Può essere modificato solo in modo espresso, con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentita la Commissione di cui all'art. 14.

Al codice è data la massima pubblicità possibile, sotto ogni forma. È reso costantemente visibile nella pagina web dell'Università ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.